



COMUNE DI COLLE DI TORA

Provincia di Rieti

AVVISO PUBBLICO MISURE DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ ANNUALITÀ 2025

piccolissimi comuni del Lazio di cui alla DGR n. 249/2024.

OGGETTO

La Regione Lazio con deliberazione n. 249 del 17 Aprile 2024, ha assegnato ai “piccolissimi comuni” del Lazio, ovvero quelli con popolazione fino a 2.000 abitanti delle risorse ai fini dell’erogazione di contributi, una tantum, a sostegno della natalità e della genitorialità.

L’intervento si inquadra nell’ambito della legge regionale n.9/2020, artt.2, comma 4 e 7, comma 2, nonché del “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni annualità 2022/2024”.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono inoltrare la richiesta di contributo:

- I nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024;
- I nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune”.

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio; e che, in caso di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;
- b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del



COMUNE DI COLLE DI TORA

Provincia di Rieti

decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;

- c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l'obbligo della frequenza scolastica.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Colle di Tora provvederà a verificare i requisiti di accesso delle richieste pervenute assegnando il contributo una tantum ai nuclei familiari ammissibili.

Ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, verranno considerate le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di monogenitorialità;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze, redatte utilizzando l'apposito Schema di domanda, dovranno essere presentate corredate della documentazione richiesta all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Colle di Tora o a mezzo



COMUNE DI COLLE DI TORA

Provincia di Rieti

pec all'indirizzo: comunecolleditora@arubapec.it, o direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 GENNAIO 2026.**

DOCUMENTAZIONE

Entro i termini sopra indicati dovranno essere presentati a pena di esclusione:

1. Schema di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
2. Copia attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 30.000,00;
4. Copia documento di identità e del codice fiscale;

LE DOMANDE INCOMPLETE E/O NON FIRMATE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

FALSE DICHIARAZIONI, ESCLUSIONI DAI BENEFICI E SANZIONI

In caso di dichiarazione non veritiera, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Isabella Silvestri)